



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 73 del 16/07/2026

Oggetto: Regolamento Commissione Sismica Comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 13/03/2025 – modifica e adeguamento normativo

Il giorno **sedici luglio duemilaventisei**, con inizio alle ore **17:30** nell'Aula Consiliare, convocato nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione Ordinaria.

Alla seduta **Pubblica** partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

All'appello risultano:

Presenti: **23**

Assenti: **2**

1.	Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
2.	Presidente del Consiglio	CAMPOLATTANO ANGELO	Si	
3.	Consigliere	DI ROSA DARIO	Si	
4.	Consigliere	IACOBELLI FILIPPO	Si	
5.	Consigliere	d'ANGELO FRANCESCO	Si	
6.	Consigliere	CARFORA GIUSEPPE	Si	
7.	Consigliere	FERRARO MARIANNA	Si	
8.	Consigliere	RUSSO PATRIZIA	Si	
9.	Consigliere	MAGLIOCCA GIUSEPPE	Si	
10.	Consigliere	FARINA GIULIO	Si	
11.	Consigliere	SIVIERO DOMENICO	Si	
12.	Consigliere	MATALUNA SALVATORE	Si	
13.	Consigliere	PASCARELLA MICHELE	Si	
14.	Consigliere	VENTRONE GIOVANNI	Si	
15.	Consigliere	TRAMONTANO SALVATORE	Si	
16.	Consigliere	NUZZO GAETANO	Si	
17.	Consigliere	IACULO ANTONIO	Si	
18.	Consigliere	dI NUZZO MICHELE	Si	
19.	Consigliere	CRISCI GAETANA		Si
20.	Consigliere	LERRO VINCENZO	Si	
21.	Consigliere	MAGLIOCCA detto Pino GIUSEPPE	Si	
22.	Consigliere	BENENATI FRANCESCA		Si
23.	Consigliere	FORMATO ALFONSO	Si	
24.	Consigliere	TAGLIAFIERRO ITALIA	Si	
25.	Consigliere	FERRARO MICHELE	Si	

Si dà atto che l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, le proposte e documentazioni relative sono state depositate da non meno di 24 ore nella sala delle adunanze ed a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Presenti il Sindaco e n. 22 Consiglieri

Assenti n.2 Consigliere (Crisci, Benenati)

Sono presenti gli Assessori: Bove, Cioffi, Santangelo, Sferragatta e Corbo.

Sono presenti il Vice-Segretario Generale, Avv. Carofalo Michele, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Donato Zitiello.

Il Verbale della seduta è riportato in forma stenotipica agli atti dell'Ufficio Delibere.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento iscritto al n.19 dell'ordine del giorno relativo a:" Regolamento Commissione Sismica Comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 13/03/2025 – modifica e adeguamento normativo.;

Relazona sull'argomento l'Assessore Corbo.

Il Presidente pone a votazione l'argomento, per alzata di mano, che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti e votanti.

La proposta è approvata.

Il Presidente pone a votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che ottiene il voto unanime e favorevole dei presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 77 del 07/07/2026 avente ad oggetto Regolamento Commissione Sismica Comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 13/03/2025 – modifica e adeguamento normativo proposta da L'Assessore con delega allo Sviluppo Urbano e Piccole Opere CORBO NICOLA .

Dato atto che Il Dirigente dell'Area 6 - "Urbanistica-Edilizia" e il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria hanno reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, rispettivamente il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Visto l'art.28 del “Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” approvato con deliberazione consiliare n.942 del 22.11.1997 e successive modifiche di C.C. n.21 - n.41/2004 e n. 13 del 06/08/2013 e n. 4 C.C. del 15/03/2019;

Presenti e votanti il Sindaco e n. 22 Consiglieri

Assenti n.2 Consigliere (Crisci, Benenati)

Visto l'esito della votazione, resa per alzata di mano, che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti e votanti.

A seguito di proclamazione da parte del Presidente

D E L I B E R A

Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione che quivi si abbia per integralmente ripetuta e trascritta;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Presidente del Consiglio,

Con separata votazione resa per alzata di mano che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti e votanti

D E L I B E R A

Dichiarare l'adottata deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, D Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta
Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.maddaloni.ce.it
C.F. 80004330611 1 P. Iva : 00136920618

Area VI **"Urbanistica — Edilizia"**

REGOLAMENTO

per il funzionamento della Commissione

Sismica Comunale "C.S.C."

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 16.07.2026

Indice

ART.1	ISTITUZIONE COMMISSIONE	3
ART.2	COMPOSIZIONE E NOMINA.....	4
ART.3	ICOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE	5
ART.4	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	5
ART.5	DURATA-PROROGA-SOSTITUZIONE	6
ART.6	VALIDITA' DELLE ADUNANZE	6
ART.7	VERBALE DEI LAVORI.....	6
ART.8	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE	6
ART.9	CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE	7
ART.10	RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO	8
ART.11	NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI	8
ART.12	PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE	9
ART.13	ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.....	11
ART.14	MODULISTICA	12
ART.15	ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA	12
ART.16	TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E RINUNCIA DI ATTIVITÀ E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA (Art. 4 bis L.R. n. 9/83 s.m.i., L.R. n. 16/2014). Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 18/10/2023.....	12
ART.17	NORME DI RINVIO	13
ART.18	ENTRATA IN VIGORE	13
ART.19	NORME ABROGATE.	13
ART.20	TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	13

ART.1 ISTITUZIONE COMMISSIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis, commi 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6bis e 6ter della L.R. 07/01/1983 n. 9 così come integrata con le modifiche apportate delle leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 38, 8 agosto 2018, n. 28 e 29 dicembre 2020, n. 38, Legge Regionale n.26 del 16.10.2025. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto:
 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 — Art 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata " hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento, che di seguito si elencano:
 - a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore, voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata **la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, superiori i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata superiori i metri 4,00** (modifica all’articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, introdotta dalla Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 26, pubblicata sul BURC n.74 del 17 ottobre 2025);
 - b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, **superiori i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata superiori i metri 4,00;**
 - d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della

copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, **superi i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata superi i metri 4,00;**

- e) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 - f) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 - g) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, **superi i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata superi i metri 4,00;**
 - h) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, **superi i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata superi i metri 4,00;**
 - i) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - j) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
 - k) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.
3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in **UNO**.
4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile del Settore competente, può istituire una ulteriore Commissione Sismica rispetto al numero stabilito al comma 3.

ART.2 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La commissione è formata da n. 5 (cinque) professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti

due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

2. I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco (short list) istituito presso il Settore Tecnico competente, previo avviso pubblico.
3. La nomina della commissione è effettuata con Decreto Sindacale.
4. Con il decreto di nomina il Sindaco individua i componenti ed il segretario in persona di un dipendente comunale e supplente.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione, il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro, avvalendosi della graduatoria.
6. Il presidente della commissione è nominato, con proprio atto, dal Sindaco tra i membri designati in possesso dei requisiti di esperienza in collaudi sismici; la funzione di vicepresidente è assunta da uno dei tre membri in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario.
7. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Maddaloni, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, su richiesta del Responsabile del Servizio, e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni.
8. Il mancato intervento ad almeno due sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

ART.3 INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione operano, a norma del presente Regolamento, le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/2000. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.
3. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/2000.

ART.4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione tecnica comunale è convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 2, comma 4.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore, prima dell'adunanza.
3. Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente nominato.

4. Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti, acquisirne le dichiarazioni di astensione di cui all'art. 3 comma 4 e trasmetterne verbale all'Ente.

ART.5 DURATA-PROROGA-SOSTITUZIONE

1. Le Commissioni hanno durata triennale a far data del decreto di nomina del Sindaco.
2. Le Commissioni possono essere prorogate per una sola volta con apposito decreto del Sindaco.
3. La sostituzione di membri della Commissione per incompatibilità, dimissioni, motivi disciplinari o altre motivazioni, avverranno o attraverso l'individuazione di nuovi componenti tra i tecnici idonei della short list esistente o, in mancanza, mediante nuovo avviso pubblico. La nomina avverrà con apposito decreto del Sindaco di tecnici con i relativi requisiti di legge da reperire negli elenchi depositati presso il Comune.
4. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa di un componente, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni

ART.6 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze della Commissione Comunale Sismica sono valide con la presenza di almeno 3 componenti, Presidente, Vice Presidente ed altro componente.
2. A parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

ART.7 VERBALE DEI LAVORI

1. Per ogni seduta, a cura del segretario, sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente - ma chiaramente - l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione.
2. Il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

ART.8 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 — *"Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica"*, è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica, sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione), esentando solo i lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 e ss.mm.ii., se soggetti ad autorizzazione sismica.
3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione

della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

4. L'importo del versamento è determinato nella misura e con le modalità indicate nella D.G.R.C. 316/2012.
5. In conseguenza delle modifiche intervenute con L.R. n. 16/2014, il contributo di cui all'art. 2, co. 8, della L.R. 9/83 deve essere versato direttamente all'ente COMUNE DI MADDALONI. Pertanto all'istanza di denuncia di lavori ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83, il Committente è tenuto ad allegare il versamento effettuato sul c/c n. 13808811, intestato al Comune di Maddaloni — Servizio Tesoreria, o mediante bonifico bancario (Banca D'ITALIA - TESORERIA UNICA; codice IBAN: IT 80F05414274890T21080000340) indicando 1a causale " **Cap. 87808 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE** " **con Codice Fiscale del soggetto che versa**, Oltre al **servizio PagoPa** sul sito dell'ente" <https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiScegliServizio?tipoPagamentoLabel=noiuv>", alla voce *Oneri rilascio autorizzazione sismica*.
6. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.
7. La MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i. è riportata nell'allegata Tabella "A".
8. Per le pratiche depositate al Genio Civile e completate presso la C.S.C. dovrà essere versato un contributo di istruttoria pari al 50% del quello già versato, per il completamento dell'iter amministrativo (RSU, deposito Certificato di Collaudo, Certificato di Regolare Esecuzione etc ...).

ART.9 CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative, è fissato in percentuale pari al 70% del contributo versato ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 8 per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente.
2. Il contributo spettante ai singoli membri della commissione viene così suddiviso:

a) PRESIDENTE			1 x 20%
b) COMPONENTI ESPERTI			2 x 17%
c) GEOLOGO			1 x 11%
d) GEOMETRA			1 x 5%
		TOT	70%

ed è comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA.

3. L'incaricato con l'accettazione della nomina Sindacale, rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
4. Le residue risorse, pari al 30% del contributo, andranno distribuite nella seguente misura:
 - 24% al segretario e/o segretario supplente, individuati con nomina sindacale;
 - 4% al personale amministrativo di supporto individuato dal dirigente dell'Area VI;

- 2% per spese per il funzionamento della Commissione sismica comunale.

ART.10 RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. La Legge Regionale n. 9/1983 e s.m.i. ed il relativo regolamento n. 4/2010 e s.m.i., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico. In alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e, successivamente, presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestino la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di rilascio del P.d.C..
3. In mancanza, la Commissione chiederà in visione all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia presentata.

ART.11 NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA/APP. PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.
2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:
 - a) se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale;
 - b) se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'Autorizzazione Sismica. predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo).
 - c) Le riunioni della Commissione per l'Autorizzazione Sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

- d) La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- e) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio comunale competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
- f) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "Autorizzazione Sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
- g) Il Responsabile del Servizio comunale competente trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 4/4/2012, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza strutturale di "metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata non superi i metri 4,00, dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal responsabile del procedimento che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

ART.12 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), tramite file in formato "pdf" firmati digitalmente da tutte le figure coinvolte all'indirizzo **pec** del protocollo generale del comune, specificando nell'oggetto della pec, "Pratica Sismica e il nominativo del richiedente il provvedimento e codice fiscale".
- b) Alla domanda dovrà allegare:
- dichiarazione a firma del progettista dalla quale si evince che l'intervento riguarda opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, non superi altezza strutturale i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata non superi i metri 4,00;
 - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica prevista per legge;
- c) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Ufficio comunale, a mezzo di un Responsabile del Procedimento (RdP) appositamente nominato, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione

- sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni (art. 2-bis del R.R. n. 4/2010 e s.m.i.) giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l’autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- d) Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990, dopo aver effettuato la verifica della correttezza amministrativa (*art.2, comma 10 L.R. n°9/83 e art. 5, comma 3 Reg. 4/10 s.m.i.*), la trasmette alla Commissione sismica;
- e) La Commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al RdP i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all’uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);
- f) Le riunioni delle Commissioni per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
- g) Le Commissioni nel corso dell’istruttoria dell’istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, possono richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell’assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell’esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- h) A seguito del parere della commissione le pratiche sono trasmesse al RdP che, effettuata l’istruttoria tecnica sulla denuncia dei lavori (*cioè l’istruttoria riguardante la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti - art.2 comma 10, L.R. n°9/83 e art. 5 comma 3. Reg. 4/10 s.m.i.*) la quale dovrà tener conto, eventualmente anche discostandosene, pure delle risultanze di tale parere, propone al Funzionario Incaricato che risulta titolare del provvedimento di rilasciare o negare l’autorizzazione sismica, in accordo o eventualmente in disaccordo con il parere della commissione sismica;

- i) A conclusione dell'istruttoria il Funzionario Incaricato che risulta titolare del provvedimento, una volta che il RdP gli avrà trasmesso la proposta di provvedimento, emette nei successivi 15 giorni, il provvedimento o il diniego di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il dipendente dell'Ente che risulta titolare del provvedimento emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.

ART.13 ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica",
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il segretario della Commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile dell'Area 6 Urbanistica ed Edilizia, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - d) collaborazione con il Responsabile dell'Area 6 Urbanistica ed Edilizia, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla DENUNCIA DEI LAVORI fino al COLLAUDO E ULTIMAZIONE degli stessi;
3. Resta, comunque, in capo al Responsabile dell'Area 6 Urbanistica ed Edilizia la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare: effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983.

4. L' Ufficio Tecnico si avvarrà di personale interno per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

ART.14 MODULISTICA

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile dell'Area 6 Urbanistica ed Edilizia si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.
2. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica consultabile dal sito della Regione Campania per le seguenti finalità:
 - * Autorizzazione Sismica;
 - * Denuncia per Attestazione di Presentazione Progetto (APP);
 - * Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;
 - * Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

ART.15 ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.
2. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.
3. È data facoltà, dunque, al Responsabile dell'Area 6 Urbanistica ed Edilizia di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:
 - * Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
 - * Compilare processo verbale potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
 - * Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
 - * Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

ART.16 TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E RINUNCIA DI ATTIVITÀ E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA (Art. 4 bis L.R. n. 9/83 s.m.i., L.R. n. 16/2014). Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 18/10/2023.

1. Con la Legge Regionale n. 16/2014 è stata apportata modifica all'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, estendendo la possibilità di trasferire ai Comuni anche le funzioni relative alle "opere pubbliche o di interesse pubblico" fermo restando il limite dell'altezza strutturale non superiore a mt. 16,50 o la cui parte di struttura interrata superi i metri 4,00 00 (*modifica*

all'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, introdotta dalla Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 26, pubblicata sul BURC n.74 del 17 ottobre 2025);

2. Al fine di assicurare il trasferimento (con ampliamento delle funzioni relative alle "opere pubbliche o di interesse pubblico "fermo restando il limite dell'altezza strutturale non superiore a mt. 16,50 o la cui parte di struttura interrata superi i metri 4,00;) in capo al Comune di Maddaloni, delle competenze in materia di difesa dal rischio sismico, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 s.m.i., è stata inoltrata alla Regione Campania istanza per il trasferimento (con ampliamento, dal tipo "A" al tipo "B") delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, con comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Maddaloni (congiuntamente al Vicesindaco) alla Regione Campania/Settore Difesa e Rischio Sismico per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. L'istanza trasmessa, corredata dalla necessaria documentazione, è stata acquisita al prot. PG/2024.0053929 ed è stata riscontrata positivamente dalla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, con prot. PG/2024.0200640 del 19.04.2024.

ART.17 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ART.18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento che disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., e, in particolare, la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici e degli adempimenti connessi, entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART.19 NORME ABROGATE.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 13/03/2025 e sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.20 TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della ex legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la parte non abrogata, e dal D.Lgs. 101/2018 (cosiddetto "decreto privacy") che recepisce formalmente il GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*, nella normativa italiana, in vigore dal 19 settembre 2018.

Il presente regolamento è stato approvato con Delibera C.C. n. ____ del ____ divenuta esecutiva in data ____ e pubblicata all'Albo Pretorio in data ____.